

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1892)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 19 gennaio 1962 (V. Stampato n. 2904)

d'iniziativa dei deputati GAGLIARDI, ORLANDI, TOROS e SCIOLIS

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 gennaio 1962*

Norme integrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, sul riordinamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Limitatamente alla Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Venezia, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 27 agosto 1960, n. 1042, si applicano con le modifiche previste negli articoli seguenti.

Art. 2.

Presidente dell'Azienda è il sindaco del Comune o un assessore da lui delegato.

Egli resta in carica per la durata del mandato ed ha i poteri di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente e dai mem-

bri di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)*, del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, da tre esperti designati dal Consiglio comunale, anche fra i suoi componenti.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica fino a quando il presidente resta in carica come sindaco del Comune e possono essere riconfermati.

Art. 4.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composto da tre membri designati rispettivamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo e dal Ministro del tesoro tra funzionari delle singole amministrazioni e dal Consiglio comunale.

I revisori dei conti restano in carica per la durata stessa del Consiglio di amministrazione e possono essere confermati.